

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1624 DELLA COMMISSIONE

del 23 ottobre 2018

che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure e i moduli e modelli standard per la presentazione di informazioni ai fini dei piani di risoluzione per gli enti creditizi e le imprese di investimento ai sensi della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1066 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1066 della Commissione⁽²⁾ precisa la procedura e introduce una serie minima di modelli per la presentazione alle autorità di risoluzione, a opera degli enti creditizi o delle imprese di investimento (gli «enti»), di informazioni finalizzate alla preparazione e all'attuazione dei piani di risoluzione per gli enti. Dall'adozione del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1066 le autorità di risoluzione hanno maturato esperienza nel campo della pianificazione della risoluzione. Alla luce di tale esperienza, risulta necessario aggiornare la serie minima di modelli per la raccolta di informazioni ai fini della pianificazione della risoluzione.
- (2) Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1066 mirava inoltre a definire la procedura e la serie minima di modelli per la presentazione, a opera degli enti, delle informazioni alle autorità di risoluzione in modo tale da consentire a queste ultime di raccogliere tali informazioni in maniera coerente in tutta l'Unione e da agevolare lo scambio di informazioni tra le autorità pertinenti. Tuttavia, l'esperienza ha dimostrato che l'approccio armonizzato alla raccolta delle predette informazioni è stato raggiunto solo in parte. È quindi necessario garantire che le autorità di risoluzione raccolgano periodicamente un nucleo minimo di informazioni relative a un ente o un gruppo in tutta l'Unione. Ciò non osta a che l'autorità di risoluzione raccolga le informazioni supplementari che ritenga necessarie per la preparazione e l'attuazione dei piani di risoluzione o per determinare, conformemente all'articolo 4 della direttiva 2014/59/UE, gli obblighi informativi semplificati.
- (3) Per garantire che i piani di risoluzione siano fondati su una serie minima di dati di qualità e precisione costantemente elevate, le voci specificate nei modelli di segnalazione introdotti dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/1066 dovrebbero essere trasformate in un modello unico di punti di dati, come d'uso nella segnalazione

⁽¹⁾ GUL 173 del 12.6.2014, pag. 190.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1066 della Commissione, del 17 giugno 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure e i moduli e modelli standard per la presentazione di informazioni ai fini dei piani di risoluzione per gli enti creditizi e le imprese di investimento ai sensi della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GUL 181 del 6.7.2016, pag. 1).

